



Le Commissioni Territoriali per il Riconoscimento della Protezione Internazionale

Art. 3 D. Lgs 28 gennaio del 2008 n° 25 «**Le autorità competenti all'esame delle domande di protezione internazionale** sono le commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, di cui all'articolo 4»;

Art. 4 D. Lgs 25/2008 «Le Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale sono **insediate presso le Prefetture - Uffici territoriali del Governo**»



Le decisioni che la Commissione Territoriale può adottare (1)

- 1) Riconoscimento dello **Status di Rifugiato**:
«cittadino straniero che, per un giustificato timore d'essere **perseguitato per la sua razza, la sua religione, la sua cittadinanza, la sua appartenenza a un determinato gruppo sociale o le sue opinioni politiche**, si trova fuori dello Stato di cui possiede la cittadinanza e non può o, per tale timore, non vuole domandare la protezione di detto Stato»
(Articolo 1 lettera A punto 2 Convenzione di Ginevra sullo statuto dei Rifugiati del 28/07/1951)
- 2) Riconoscimento dello **Status di Protezione Sussidiaria**: «cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse



Le decisioni che la Commissione Territoriale può adottare (2)

- 3) Rilascio di un permesso per **protezione speciale** «quando in caso di allontanamento dal territorio nazionale, lo/la straniero/a possa essere **oggetto di persecuzione** per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, o la/lo stesso/a **rischi di essere sottoposto/a a tortura o a trattamenti inumani o degradanti**». Oppure: «Qualora ricorrano **gli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato italiano**» (Articolo 19 comma 1 e comma 1.1 D.Lgs 286/1998)
- 4) di trasmettere gli atti al Questore per il rilascio di un **permesso di soggiorno per cure mediche** nel caso di **stranieri che versano in condizioni di salute di particolari gravità**



Esame dei fatti e delle circostanze

«Il richiedente è tenuto a presentare, unitamente alla domanda di protezione internazionale o comunque appena disponibili, **tutti gli elementi e la documentazione necessari** a motivare la medesima domanda. L'esame è svolto in cooperazione con il richiedente e riguarda tutti gli elementi significativi della domanda»; [...] Gli elementi di cui sopra «comprendono le **dichiarazioni e tutta la documentazione in possesso del richiedente**» (Articolo 3 comma 1 e 2 D.Lgs 251/2007)



La documentazione medico- legale

Utile per la valutazione di passate esperienze persecutorie, buon indizio del rischio di un timore in caso di rientro nel Paese di origine.

La valutazione della Commissione Territoriale verte sul rischio di persecuzione **in caso di rimpatrio**. La documentazione medico-legale è utile per la valutazione di ciò che è accaduto nel Paese di origine, che può comprovare le dichiarazioni del richiedente. **Non è rilevante il percorso migratorio**, tipicamente l'esperienza libica, perché si tratta di Paesi di transito, non oggetto di valutazione dell'esame della domanda di protezione internazionale.

Con eccezioni: sorgere di situazione di grave vulnerabilità fisica o psichica che potrebbe esporre il richiedente a un pericolo in caso di rientro.



Le caratteristiche della documentazione medico-legale nell'ambito dell'esame delle domande di protezione

PROTOCOLLO DI INTERNAZIONALE agosto 1999
«Manuale per un'efficace indagine e
documentazione di tortura o altro trattamento o
pena crudele, disumano o degradante» prodotto
dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per
i Rifugiati (**UNHCR**):

- Numero di colloqui/visite effettuate con il richiedente protezione internazionale;
- Descrizione degli elementi di prova: datazione e spiegazione dell'osservazione fisica di quanto valutato → utile per la comparazione della corrispondenza di quanto dichiarato in sede di esame della domanda di protezione internazionale con quanto contenuto nella documentazione medica.

Sul modello delle relazioni preparate per il



fini della valutazione del rilascio di un permesso per cure mediche (art. art. 19 c. 2 lett. d-bis del D.lgs. 286/1998)

- a) Condizioni di salute di **particolare gravità**;
- b) **Non adeguatamente** curabili nel Paese di origine.

La documentazione sanitaria dovrebbe contenere:

- Valutazione della **gravità della patologia** del richiedente;
- **Precisa prognosi**, anche dal punto di vista **temporale** delle cure o della terapia che il richiedente deve seguire, con l'indicazione precisa delle **eventuali terapie farmacologiche** che il richiedente deve assumere.

La documentazione **non** dovrebbe contenere indicazioni in merito al rischio che il richiedente corre in caso di rientro nel proprio Paese di origine, valutazione che spetta alle